



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE VENATORIE - SDA AP/FM

DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104 - DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI.

ART. 11 - MISURE URGENTI PER LE PRODUZIONI VITICOLE

Attività finalizzate alla delimitazione dei territori della Regione Marche interessati dalle eccezionali piogge persistenti nei mesi di maggio e giugno 2023 che hanno determinato danni per attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) alle produzioni viticole

Obiettivi: raccolta delle segnalazioni per la perdita della produzione viticola a causa della peronospora della vite.

Destinatari dell'avviso: imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperativa che svolge attività di produzione agricola che conducono superfici vitate.

Evento: persistenti piogge di maggio – giugno 2023 causa di attacchi di peronospora della vite

Condizioni particolari: le segnalazioni di danno non sono in alcun modo domande di contributo ma sono funzionali alla richiesta al MASAF da parte della Giunta regionale della declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento avverso, con individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs 102/2004. Qualora la richiesta venga accolta dal MASAF, l'impresa agricola danneggiata, entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto ministeriale di declaratoria dell'avversità atmosferica eccezionale, può effettuare domanda di aiuto.

Scadenza per la presentazione delle segnalazioni: entro il 10 ottobre 2023 ore 24:00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Gianni Fermanelli
Tel. 071-806.3887

Indirizzo e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	4
3. Ambito territoriale	4
4. Dotazione finanziaria	4
5. Modalità di effettuazione della segnalazione	4
5.1 aspetti generali	4
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto che segnala il danno</i>	4
5.1.2 <i>Requisiti della segnalazione di danno</i>	5
5.2 Danni oggetto della segnalazione	5
5.2.1 <i>Danni da segnalare</i>	5
5.2.2 <i>Danni da non segnalare</i>	5
6. Fase della presentazione della segnalazione	6
6.1 Presentazione della segnalazione di danno	6
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle segnalazioni</i>	6
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle segnalazioni di danno</i>	7
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla segnalazione</i>	8
6.1.4 <i>Comunicazioni del segnalante</i>	8
6.1.5 <i>Attività istruttorie</i>	8
7. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	8

1. Definizioni

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base: a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

SEGNALAZIONE DI DANNO: comunicazione inviata alla Regione Marche dal rappresentante legale dell'impresa agricola che svolge attività viticola con la quale, secondo lo schema riportato nel SIAR, è quantificata l'entità del danno causato dalle infezioni di peronospora della vite a seguito delle eccezionali piogge persistenti del periodo maggio – giugno 2023 con riferimento alle superfici vitate aziendali.

DOMICILIO DIGITALE: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale la P. A. effettuerà ogni comunicazione al segnalante inerente il procedimento. (art. 17 l. r. 3/2015).

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FSN: Fondo di solidarietà nazionale di cui la d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

MASAF (Ministero): Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

PERONOSPORA DELLA VITE: malattia crittogamica della vite causata dall'agente patogeno *Plasmopora viticola* (Berk. & Curt.) Berl. & De Toni in grado di causare ingenti danni vegetativi e produttivi.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA (PGRA): è il Piano che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., determina l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione. Per l'anno 2023 il PGRA è stato adottato con DM MIPAAF n. 64591 del 08/02/2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Sg n. 83 del 07/04/2023. Il PGRA definisce la modalità di calcolo dei valori standard delle produzioni (Standard value).

PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

2. Obiettivi e finalità

Ai sensi dell'art. 11 del D.L. 104/23, in corso di conversione in legge, e dell'articolo 5, comma 2 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., sono previsti aiuti alle P.M.I. o micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria in caso di danni alle produzioni viticole causati dalla peronospora della vite a seguito delle eccezionali piogge persistenti nel periodo maggio-giugno 2023, avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali.

Il presente avviso ha l'obiettivo di raccogliere le segnalazioni di danno delle imprese agricole colpite al fine di proporre l'attivazione degli aiuti previsti sul territorio regionale, delimitando il territorio colpito e stabilendo l'entità dei danni.

3. Ambito territoriale

Le segnalazioni possono provenire dall'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

Qualora sia dichiarata dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento avverso, la disponibilità finanziaria per l'attuazione degli interventi in questione verrà definita dallo stesso Ministero con riparto e assegnazione alla Regione Marche delle risorse finanziarie destinate allo scopo ai sensi dell'art. 11 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, in corso di conversione in legge.

5. Modalità di effettuazione della segnalazione

5.1 aspetti generali

La segnalazione di danno è ammissibile qualora sottoscritta sul sistema SIAR e riferita al Fascicolo aziendale dell'impresa che la inoltra, con identificazione del danno ricevuto al vigneto dalla Peronospora e alla connessione dello stesso con l'evento atmosferico eccezionale delle piogge persistenti del maggio-giugno 2023.

5.1.1 Requisiti del soggetto che segnala il danno

La segnalazione di danno è effettuata dall'impresa che precedentemente all'1 maggio 2023 possiede i seguenti requisiti:

- 1) essere un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperativa che svolge attività di produzione agricola;
- 2) essere in possesso di Partita Iva, iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio industria agricoltura e artigianato con codice ATECO agricolo;
- 3) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 4) dimostra la disponibilità delle superfici agricole delle produzioni danneggiate attraverso il fascicolo aziendale validato 2023.

Tutti i dati e le informazioni saranno desunti dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della segnalazione di danno, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il segnalante o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della segnalazione, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato nella segnalazione e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.2 Requisiti della segnalazione di danno

L'impresa agricola segnala la % di danno che stima di registrare nel proprio vigneto nella vendemmia dell'anno 2023 rispetto alla produzione media aziendale riferita alle tre vendemmie precedenti **sulle medesime superfici vitate**, sulla base dello schema di segnalazione predisposto nell'ambito del SIAR. La quantificazione del danno nella segnalazione viene calcolata in modalità standard moltiplicando la % di danno indicata dall'imprenditore per il valore standard (standard value) prefissato dal [Masaf - DM n. 248441 del 12/05/2023 - Individuazione degli Standard Value per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023 \(politicheagricole.it\)](#) in riferimento alla produzione viticola delle Marche. Nell'allegato A al presente atto si riporta stralcio del DM n. 248441 del 12/05/2023 riferito alla Regione Marche.

Analogamente si segnala il danno all'uva da tavola ossia l'impresa agricola segnala la % di danno che stima di registrare nel proprio vigneto rispetto alla produzione media aziendale riferita alle tre vendemmie precedenti **sulle medesime superfici vitate**, sulla base dello schema di segnalazione predisposto nell'ambito del SIAR. La quantificazione del danno nella segnalazione viene calcolata in modalità standard moltiplicando la % di danno indicata dall'imprenditore per il valore standard (standard value) prefissato dal [Masaf - DM n. 236537 del 5/05/2023 - Individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023 \(politicheagricole.it\)](#) in riferimento alla produzione viticola delle Marche. Nell'allegato B al presente atto si riporta stralcio del DM n. 236537 del 05/05/2023 riferito alla Regione Marche.

5.2 Danni oggetto della segnalazione

5.2.1 Danni da segnalare

È da segnalare la perdita di produzione agricola viticola come conseguenza diretta degli attacchi di peronospora della vite provocata dalle eccezionali persistenti piogge del periodo maggio-giugno 2023, quale avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale ai fini dell'attivazioni di cui all'art. 11 del DL 104/2023.

La perdita di produzione agricola oggetto di segnalazione di danno è solo quella **viticola**.

Nel sistema SIAR va indicata la % di danno in vigneti omogenei (medesime superfici vitate) come standard value di riferimento (vedi 5.1.2)

5.2.2 Danni da non segnalare

Non sono da segnalare:

- La perdita di produzione dovuta alla peronospora della vite di colture viticole che beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;
- La perdita di produzione di colture diverse dalle produzioni viticole;
- la perdita di produzione per produzioni viticole realizzate al di fuori del territorio regionale;
- danni diversi da quelli previsti al par. 5.2.1.

6. Fase della presentazione della segnalazione

6.1 Presentazione della segnalazione di danno

6.1.1 Modalità di presentazione delle segnalazioni

La segnalazione dovrà essere presentata esclusivamente sul SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di segnalazione;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della segnalazione da parte dell'interessato in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority²); è a carico degli interessati alla segnalazione la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

Non si assicura l'accoglimento di segnalazioni di danno per peronospora della vite presentate con altre modalità di trasmissione.

L'impresa agricola può presentare una sola segnalazione.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la segnalazione o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati.

Oltre ai dati identificativi dell'interessato, la segnalazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- di aver preso visione delle disposizioni dell'avviso pubblico e di accettarle;**
- di essere a conoscenza che la segnalazione di danno per la perdita di produzione viticola a causa della peronospora della vite, dovuta alle persistenti piogge del maggio-giugno 2023, rappresenta una mera segnalazione del danno alla produzione aziendale e non ha valore di domanda di aiuto;**
- di essere in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta e produzione;**
- di essere a conoscenza che l'eventuale richiesta di aiuto (Domanda) per la perdita di produzione viticola a causa della peronospora della vite, dovuta alle persistenti piogge del maggio-giugno 2023, potrà essere effettuata solo e soltanto una volta approvata con Decreto ministeriale (MASAF) la declaratoria di avversità atmosferica eccezionale ai sensi dell'art. 6 del DLGS 102/2004 e dell'art. 11 del DL 104/2023 per la Regione Marche e nel rispetto delle condizioni specifiche poste dai predetti decreti e dalle norme regionali che stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande ed erogazione degli aiuti in questione;**
- di essere a conoscenza di quanto riportato dal comma 2 dell'art 11 del DL 104/2023, ossia che "nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative**

² Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso

dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 e dall'articolo 24 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 come modificato da regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022”;

- vi. di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano gli aiuti di cui all'art. 5 del D.lgs 102/2004 con particolare riferimento al comma 1³, al comma 4.ter⁴ e al comma 4. quinquies⁵;
- vii. che l'impresa, con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale, ha i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ha un numero di Partita IVA attribuito con codice attività agricola, è iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) con codici Ateco agricoli, è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata e detiene, regolarmente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- viii. di essere consapevole che, nel caso di impresa agricola con terreni siti in regioni diverse, la segnalazione di danno sulla produzione viticola riguarda solo il territorio marchigiano;
- ix. di non beneficiare di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici per i danni segnalati alla produzione viticola a causa della peronospora della vite,

6.1.2 Termini per la presentazione delle segnalazioni di danno

La segnalazione di danno può essere presentata fino al giorno **10 ottobre 2023 ore 24.00**.

³ “Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.”

⁴ “Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua può essere calcolata:

- a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;
- b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.”

⁵ Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura

6.1.3 Documentazione da allegare alla segnalazione

Alla segnalazione di danno può essere allegata la documentazione fotografica relativa allo stato di danno della coltura viticola (al massimo 1 foto significativa per appezzamento).

6.1.4 Comunicazioni del segnalante

Il segnalante può effettuare comunicazioni, aggiuntive rispetto alla segnalazione presentata, tramite SIAR o PEC⁶.

6.1.5 Attività istruttorie

I dati delle segnalazioni saranno utilizzati dalla Regione per delimitare i comuni colpiti dagli eventi e definire la quantificazione della stima di danno ai fini dell'attivazione degli aiuti previsti dall'art. 11 del DL 104/2023. Non saranno effettuate verifiche amministrative sulle segnalazioni di danno pervenute, salvo eventuali controlli a campione per definire la significatività del danno.

7. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁷

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la richiesta di attivazione degli aiuti all'impresa agricola a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal d.lgs del 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, oltre le specifiche norme di attuazione che rappresentano la base giuridica dell'aiuto di stato conforme al Reg. (UE) 2472/2022.

⁶ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

⁷ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati oltre che al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai segnalanti il danno competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I segnalanti il danno possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

STRALCIO MARCHE DEL MASAF - DM N.0248441 del 12/05/2023**ALLEGATO 1****STANDARD VALUE UVE DA VINO DOP E IGP - ANNO 2023***(Per le produzioni sotto impianto di protezione si applicano gli stessi valori delle corrispettive colture a cielo aperto)*

Regione	Gruppo Uve DOP e IGP	Standard Value	Unità di misura
MARCHE	GRUPPO 1 DOP MARCHE	8.317	€/ha
MARCHE	GRUPPO 1 IGP MARCHE	11.295	€/ha
MARCHE	GRUPPO 2 DOP MARCHE	10.453	€/ha
MARCHE	GRUPPO 2 IGP MARCHE	12.140	€/ha
MARCHE	GRUPPO 3 DOP MARCHE	9.673	€/ha
MARCHE	GRUPPO 3 IGP MARCHE	19.652	€/ha
MARCHE	GRUPPO 4 DOP MARCHE	10.468	€/ha

ALLEGATO 2**STANDARD VALUE UVE DA UVE DA VINO COMUNE E VARIETALE - ANNO 2023***(Per le produzioni sotto impianto di protezione si applicano gli stessi valori delle corrispettive colture a cielo aperto)*

TERRITORIO	CODICE	PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	H82	UVA DA VINO COMUNE	14.863	€/ha
ITALIA	H73	UVA DA VINO VARIETALE	14.863	€/ha

ALLEGATO 3**COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE PRODUZIONI BIOLOGICHE***(Per le produzioni sotto impianto di protezione si applicano gli stessi coefficienti delle corrispettive colture a cielo aperto)**colture a cielo aperto)*

Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Coefficiente di maggiorazione
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1,15
H82	UVA DA VINO COMUNE	
H81	UVA DA VINO IGP	
H80	UVA DA VINO DOP	1,25

ALLEGATO 4**Tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli Standard Value di cui agli Allegati 1 e 2 e relativo gruppo di appartenenza**

Cod. prodotto	Denominazione prodotto	Unità di misura	Gruppo di riferimento
H73	UVA DA VINO VARIETALE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO
H82	UVA DA VINO COMUNE	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO
H80	UVA DA VINO DOP	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO DOP
H81	UVA DA VINO IGP	€/ha	GRUPPO UVA DA VINO IGP

ALLEGATO 5**La tabella di corrispondenza tra ID varietà afferenti agli Standard Value e relativo gruppo di appartenenza**

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 DOP MARCHE	OFFIDA ROSSO - (ROSSO)	H80	1673
GRUPPO 1 DOP MARCHE	OFFIDA PASSERINA - (BIANCO)	H80	1671

GRUPPO 1 DOP MARCHE	ROSSO PICENO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1674
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ROSSO COLLI MACERATESI - (ROSSO)	H80	1687
GRUPPO 2 DOP MARCHE	COLLI MACERATESI BIANCO - (BIANCO)	H80	1682
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ESINO ROSSO - (ROSSO)	H80	1670
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ESINO BIANCO - (BIANCO)	H80	1669
GRUPPO 2 DOP MARCHE	FALERIO PASSERINA - (BIANCO)	H80	2276
GRUPPO 2 DOP MARCHE	FALERIO DEI COLLI ASCOLANI - (BIANCO)	H80	1681
GRUPPO 2 DOP MARCHE	LACRIMA DI MORRO - (ROSSO)	H80	1678
GRUPPO 2 DOP MARCHE	ROSSO PICENO - (ROSSO)	H80	1680
GRUPPO 2 DOP MARCHE	VERDICCHIO - (BIANCO)	H80	1676
GRUPPO 3 DOP MARCHE	OFFIDA PECORINO - (BIANCO)	H80	1672
GRUPPO 3 DOP MARCHE	VERNACCIA DI SERRA PETRONA - (BIANCO)	H80	1688
GRUPPO 3 DOP MARCHE	VERDICCHIO CLASSICO SUPERIORE - (BIANCO)	H80	1677
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO MORO - (ROSSO)	H80	1683
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO - (ROSSO)	H80	1684
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO PASSITO - (ROSSO)	H80	1685
GRUPPO 3 DOP MARCHE	I TERRENI DI SANSEVERINO ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	H80	1686
GRUPPO 4 DOP MARCHE	BIANCHELLO DEL METAURO - (BIANCO)	H80	2123
GRUPPO 4 DOP MARCHE	COLLI PESARESI - (BIANCO)	H80	2124
GRUPPO 4 DOP MARCHE	COLLI PESARESI - (ROSSO)	H80	2125

Gruppo	Menzione	ID prodotto	ID varietà
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE BARBERA - (ROSSO)	H81	1691
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE CABERNET - (ROSSO)	H81	1692
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE CHARDONNAY - (BIANCO)	H81	1695
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE MERLOT - (ROSSO)	H81	1693
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE PINOT - (ROSSO)	H81	1694
GRUPPO 1 IGP MARCHE	MARCHE SAUVIGNON - (BIANCO)	H81	1696
GRUPPO 2 IGP MARCHE	MARCHE BIANCA - (BIANCO)	H81	1697
GRUPPO 2 IGP MARCHE	MARCHE ROSSA - (ROSSO)	H81	1698
GRUPPO 2 IGP MARCHE	PASSERINA MARCHE IGT - (BIANCO)	H81	2144
GRUPPO 3 IGP MARCHE	UVE PER VINI DI ALTO PREGIO - (BIANCO)	H81	1675

Allegato B

STRALCIO MARCHE DEL MASAF - DM N.0236537 del 05/05/2023

AREA	COD. PRODOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	STANDARD VALUE	UNITA' DI MISURA
ITALIA	C19	UVA DA TAVOLA	34.374	€/ha